

N. 2290/2021



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile

La Corte, composta dai seguenti magistrati:

Alberto Massimo Vigorelli
Mariarosa Busacca
Francesco Distefano

Presidente
Consigliere rel. est.
Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero **R.G. 2290/2021**, avente per oggetto "*opposizione a sentenza dichiarativa di fallimento ex art. 18 L.F.*", promossa

DA

[REDACTED] (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv. Filippo Canepa, Maurizio Zonca e Cristina Ubertis Albano, che la rappresentano e difendono come da delega in atti;

RECLAMANTE

CONTRO

[REDACTED] srl (C.F. [REDACTED]), elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. Alberto Roda e Norman Regis, che lo rappresentano e difendono come da delega in atti;

Pubblico Ministero - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza
RECLAMATI

Conclusioni

Per la reclamante:

Piaccia all'Eccellentissima Corte di Appello adita, previa ogni più opportuna declaratoria e disattesa ogni contraria istanza, anche istruttoria, in riforma della sentenza del Tribunale di Monza n. 103/2021 e del qui reclamato decreto di inammissibilità, nonché in forza dell'effetto pienamente devolutivo del presente reclamo, così giudicare:



- *in via preliminare, **disporre** ex art. 19 L.F., inaudita altera parte, ovvero, in subordine, previa comparizione delle parti dinanzi al Collegio, in camera di consiglio, **l'immediata sospensione** della liquidazione dell'attivo;*
- *in via principale, **revocare** la Sentenza di Fallimento e il Decreto in epigrafe, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, **omologare** l'Accordo di Ristrutturazione di ██████, con ogni consequenziale pronuncia e provvedimento di legge;*
- *in via subordinata, **revocare** la Sentenza di Fallimento e il Decreto in epigrafe, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto di cui in narrativa e, per l'effetto, **rimettere gli atti** al Tribunale di Monza affinché quest'ultimo provveda ad omologare l'Accordo di Ristrutturazione di ██████ con ogni consequenziale pronuncia e provvedimento di legge.*
- ***in ogni caso**, con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.*

Per il Fallimento reclamato

Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria eccezione e deduzione respinta, così giudicare:

in via preliminare:

rigettare l'istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo fallimentare ex art. 19 l.f., non sussistendone i presupposti di legge;

nel merito:

respingere il ricorso ex art. 18 l.f. per le ragioni di cui in premessa e, per l'effetto, confermare integralmente il Decreto e la sentenza n. 103/2021 del Tribunale di Monza, con la quale è stato dichiarato il fallimento di ██████ S.r.l.;

in ogni caso:

condannare parte reclamante alle spese e competenze professionali difensive del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, iva e cpa.

Fatto e diritto

█████ srl ha impugnato in questa sede, ex art. 18 L.F., il decreto di inammissibilità della domanda di omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis L.F., emesso dal Tribunale di Monza il 23.6.2021, e la contestuale sentenza n. 103/2021, pubblicata il 12.7.2021 e comunicata in pari data, dichiarativa del fallimento della stessa ██████, su istanza del Pubblico Ministero.

Nel giudizio si è costituito soltanto il Fallimento, mentre La Procura Generale (che rappresenta il Pubblico Ministero istante nel giudizio di reclamo), pur regolarmente citata, non si è costituita.

Alla prima udienza di trattazione, fissata il 21.10.2021, i Difensori della reclamante hanno chiesto termine per replicare alla comparsa di costituzione del Fallimento, introduttiva di nuovi temi di indagine non affrontati dal primo Giudice nei provvedimenti impugnati; la Corte, valutata fondata l'istanza, assegnava alla reclamante termine per il deposito di note scritte di replica, rinviando la causa all'odierna udienza, nel corso della quale la Difesa del Fallimento ha depositato uno schema e una nota del Curatore; quindi, all'esito della discussione delle parti, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

Prima di entrare nel merito del reclamo, deve darsi atto che il giorno successivo all'udienza di discussione ██████ ha depositato telematicamente una breve nota di



commento ai dati contenuti nello schema depositato dal Fallimento nel corso della stessa udienza: si tratta di un deposito evidentemente irrituale, di cui pertanto non si terrà alcun conto nella presente decisione.

Ciò premesso, ritiene la Corte, sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'odierna udienza, che il reclamo debba trovare accoglimento, per le ragioni di seguito indicate.

Per meglio comprendere la presente vicenda, appare opportuno ripercorrere le tappe del procedimento che si è concluso con l'adozione dei provvedimenti qui impugnati:

- il **31.1.2020** [redacted] srl depositava domanda ex art. 161, comma 6, L.F., con riserva di presentazione del piano e della proposta di concordato preventivo, per la quale veniva concesso termine di giorni novanta (poi dilatatosi a causa della sospensione dei termini processuali disposta *ex lege* per la pandemia);
- il **5.10.2020** (scadenza del termine della procedura di pre-concordato) la Società depositava rinuncia alla domanda di concordato preventivo, in quanto intenzionata a perfezionare un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F.;
- con decreto del **21.10.2020** il Tribunale fissava udienza per la declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo per il giorno 16 dicembre 2020;
- il **15.12.2020** il Pubblico Ministero formulava istanza fallimento;
- all'udienza del **16.12.2020** [redacted] rappresentava di essere in procinto di presentare domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F.; il Tribunale concedeva termine alla Società sino al **18.1.2021** per il deposito della domanda, nonchè termine ai Commissari Giudiziali del procedimento ex art. 161, comma 6, L.F. sino al **17.2.2021** (poi prorogato) per il deposito di parere sull'accordo, riservando ogni decisione allo spirare dell'ultimo termine;
- tra il **14 e il 18.1.2021** la reclamante procedeva al deposito presso il Tribunale e presso il Registro delle imprese degli accordi con i creditori;
- con **decreto del 17.2.2021** il Tribunale, ritenendo opportuno accogliere la richiesta dei Commissari di dilazione del termine per il deposito del parere, concedeva a loro proroga fino al 27.2.2021 ed altresì a [redacted] termine per il deposito di eventuali controdeduzioni al parere dei CCGG sino al 5.3.2021; rimetteva il procedimento nella fase di trattazione scritta; riservava *"la decisione, nella presente composizione, a data successiva al 5.3.2021"* (cfr. doc. 5);
- il **27.2.2021** veniva depositata la relazione dei Commissari sugli accordi ex art. 182 bis L.F.;
- in data **5.3.2021** [redacted] depositava le proprie controdeduzioni al parere dei Commissari, cui allegava ulteriori dichiarazioni dei creditori volte a confermare il proprio consenso e la propria volontà di concludere l'Accordo, formulando istanza di trattazione orale dell'udienza;



- con **decreto del 12.5.2021** il Tribunale, rilevato che il procedimento risultava trattenuto a riserva da Collegio in altra composizione, del quale faceva parte Giudice relatore allo stato impedito, fissava *“nuova udienza di comparizione davanti al collegio nell’originaria composizione, da celebrarsi in trattazione scritta, per la data del 23.6.2021, all’esito della quale il collegio tratterà il procedimento a nuova riserva, previa concessione di termini fino a dieci giorni prima per deduzioni sul parere del commissario”*;
- con le **contro-deduzioni del 12.6.2021** [REDACTED] produceva ulteriori documenti nel frattempo pervenuti dai creditori;
- con **provvedimento del 16.6.2021** (comunicato peraltro il 25 giugno) il Tribunale rigettava l’istanza di trattazione dell’udienza in presenza;
- il **18.6.2021** [REDACTED] non avendo avuto evidenza di riscontro all’istanza di trattazione orale, depositava una *“nota di trattazione scritta per l’udienza del 23 giugno 2021”*, con la quale insisteva per l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione e produceva, per il caso in cui il Tribunale avesse comunque ritenuto necessaria l’autentica notarile delle sottoscrizioni dei creditori aderenti all’accordo, quattordici atti ricognitivi conclusi davanti al Notaio tra il 9 e il 18 giugno 2021;
- con atto in data **22.6.2021** il Pubblico Ministero insisteva nella domanda di fallimento [REDACTED];
- all’esito dell’udienza del **23.6.2021** il Tribunale pronunciava decreto di inammissibilità sia della domanda di concordato ex art. 161 c. 6 L.F. (in quanto entro il termine prorogato la società non aveva depositato il piano e la proposta di concordato preventivo, rinunciando all’originaria domanda), sia della richiesta di omologa degli accordi ex art. 182 bis L.F., in quanto stipulati, per la maggior parte, in forma carente dei requisiti necessari, come meglio si vedrà;
- quindi, con sentenza in pari data (pubblicata il 12.7.2021), lo stesso Tribunale dichiarava il fallimento della Società, dando atto della intervenuta pronuncia di inammissibilità delle domande di ammissione alle predette procedure, nonché della sussistenza delle condizioni di fallibilità e dello stato di insolvenza.

Con il presente reclamo [REDACTED] impugnando la dichiarazione di fallimento, essenzialmente censura la decisione di inammissibilità della domanda di omologa dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, con conseguente necessità, per la Corte, di riesaminare le questioni concernenti tale valutazione, fondata dal primo Giudice sulla base delle seguenti considerazioni:

- la Società ricorrente non era stata in grado di fornire, in relazione a posizioni attive per € 19.643.079,98, pari al 52% del totale dei crediti, dei veri e propri accordi suscettibili di omologazione: solo in relazione al 25,28% dei crediti aveva depositato un accordo debitamente sottoscritto avanti a Notaio, stipulato con Intesa San Paolo e con Banco BPM spa, mentre, quanto agli altri crediti, aveva depositato presso il Registro delle imprese e, poi, in Tribunale unitamente alla domanda di omologa, dei testi *standard* di accordo, firmati da soggetti le cui sottoscrizioni non erano state autenticate da alcun organo,



asseritamente ricevuti via PEC dai creditori aderenti; né i testi erano corredati da alcuna visura camerale, dalla quale evincere i poteri rappresentativi dei creditori in capo ai soggetti asseritamente firmatari, mentre le PEC di invio da parte degli stessi erano state allegate solo mediante una stampa allegata agli accordi stessi;

- la forma prescelta per la conclusione degli accordi non era quindi assolutamente adeguata, dovendo essa avvenire mediante atto ricevuto da Notaio: tanto non per vincolo di forma che fosse richiesta da norma alcuna, ma per problematiche di natura strettamente funzionale e per esigenze di certezza in merito alla conclusione stessa degli accordi con i creditori, in quanto l'atto ricevuto da Notaio garantisce sia la compiuta identificazione del soggetto che sottoscrive per conto del creditore aderente, sia la completa verifica dei suoi poteri rappresentativi;
- a tali carenze non poteva sopperire la documentazione, depositata in modo alluvionale da [REDACTED] con le deduzioni scritte del 5.3.2021 (nel fascicolo del proc. CP 3/2020), del 12.6.2021 (nel fascicolo del proc. AdR 1/2021) e del 21.6.2021 (nel fascicolo del proc. CP 3/2020 -tardivamente, essendo stato concesso ultimo termine difensivo alla società sino al 13/6/2021), relativa ad asserite conferme scritte degli accordi non muniti di sottoscrizioni autenticate, delle quali alcune ricevute via PEC con atto sottoscritto dal rappresentante del creditore avanti a Notaio, che nemmeno riportava il testo integrale dell'accordo raggiunto con la debitrice, ma che richiamava lo stesso;
- doveva infine essere respinta la richiesta, formulata dalla Società in subordine rispetto alla domanda di omologa, di concessione di ulteriore termine per poter rinnovare gli accordi a ministero di Notaio, in quanto la stessa, grazie alle dilazioni concesse dal Tribunale ed a quelle imposte dalla necessità di mutare il Collegio investito della decisione, aveva goduto di diversi mesi dopo la scadenza del termine ex art. 161 co 6 L.F., durante i quali ben avrebbe potuto procedere a tanto in via autonoma.

La reclamante articola l'impugnazione sulla base di plurimi motivi, due dei quali hanno ad oggetto censure di carattere processuale, concernendo la violazione del diritto di difesa e la mancanza dell'interesse ad agire del Pubblico Ministero.

Sotto il primo profilo [REDACTED] deduce la violazione del diritto di difesa, nonché la lesione del contraddittorio processuale e del giusto processo, anzitutto per il fatto che, prima del decreto di inammissibilità della richiesta di omologazione dell'accordo di ristrutturazione e della sentenza di fallimento, mai erano state sollevate dal Giudice Delegato o dal Tribunale questioni relative all'ammissibilità della domanda di omologazione, né era mai stato svolto alcun rilievo critico sulla forma degli accordi: solo i Commissari, per la prima volta con la relazione depositata il 27.2.2021, avevano messo in discussione tale profilo.

La Società lamenta inoltre sia l'insufficienza dei termini concessi (ritenuti del tutto incongrui dapprima per consentire di convogliare oltre 165 fornitori davanti ad un Notaio e successivamente per porre rimedio a qualsivoglia possibile vizio di forma),



sia il mancato accoglimento della richiesta, formulata da [REDACTED] nelle controdeduzioni, di concessione di un termine congruo ed adeguato per procedere alla sanatoria di eventuali irregolarità formali, sia, infine, il rigetto dell'istanza di trattazione orale ed in presenza dell'udienza del 23 giugno 2021.

Tali censure non paiono tuttavia fondate, in quanto il Tribunale non aveva alcun dovere di intervenire su profili di ammissibilità o fondatezza dell'accordo prima della decisione sullo stesso (come giustamente osserva il Fallimento, il Tribunale non è controparte del debitore ricorrente, ma l'organo deputato ad assumere la decisione in merito alle domande che quest'ultimo propone), né può ravvisarsi alcuna violazione in merito al rigetto della richiesta di trattazione in presenza della citata udienza, atteso che per la decisione sull'omologazione dell'accordo di ristrutturazione può procedersi, ex art. 182 bis L.F., anche in camera di consiglio, senza fissazione di alcuna udienza,

Inoltre, mentre non può dirsi che la Società abbia goduto di termini incongrui per la predisposizione dell'accordo (considerato anche il lungo periodo, dal gennaio al dicembre 2020, avuto a disposizione per integrare la domanda di concordato in bianco, evidentemente servito anche per la predisposizione dell'accordo di ristrutturazione (tanto che il 5.10.2020 [REDACTED] depositava rinuncia alla domanda di concordato, comunicando di essere intenzionata a perfezionare un accordo di ristrutturazione dei debiti, e all'udienza del 23.12.2020 dichiarava di essere in procinto di presentare la domanda di omologazione dell'accordo), neppure può essere censurato il rigetto, da parte del Collegio, della richiesta di concessione di un ulteriore termine per la sanatoria delle irregolarità formali segnalate dai Commissari, trattandosi non di un diritto dell'interessato ma di una facoltà rimessa alla discrezionalità del Giudicante, in concreto motivata dal fatto che [REDACTED] aveva goduto di diversi mesi dopo la scadenza del termine ex art. 161, comma 6, L.F.

Ugualmente infondata è la censura relativa alla asserita carenza di interesse ad agire del Pubblico Ministero: sostiene in proposito la Società che dovendo quest'ultimo perseguire e tutelare l'interesse pubblico, nel caso specifico coincidente con quello dei creditori della Società, verrebbe a mancare ogni interesse del medesimo ad opporsi all'omologazione dell'accordo di ristrutturazione, oltre che ad insistere per il fallimento di [REDACTED].

Peraltro, mentre non può dubitarsi della legittimità dell'iniziativa del Pubblico Ministero ai fini della dichiarazione di fallimento (cfr. artt. 6, 7, 162 co. 2 L.F.), sta di fatto che lo stesso non si è in alcun modo opposto all'omologazione, né avrebbe potuto farlo, dal momento che la sua partecipazione non è prevista dalla disciplina speciale sul procedimento di ristrutturazione dei debiti (cfr. Cass. SSUU n. 26989/2016).

Passando all'esame degli altri motivi di reclamo, [REDACTED] anzitutto contesta risolutamente la valutazione di indispensabilità dell'autentica delle sottoscrizioni dell'accordo da parte dei creditori.



Pacifico è che la Società, al di fuori degli accordi conclusi avanti al Notaio con gli Istituti di credito (Banco BPM spa e Intesa Sanpaolo spa), alla data del 18.1.2021 aveva concluso tutti gli altri accordi con i fornitori (165 circa) nella forma della scrittura privata, tramite scambio a mezzo PEC di proposta ed accettazione, depositandoli quindi presso il Notaio, il quale li aveva trasmessi, unitamente alla relazione di attestazione, al Registro delle imprese, presso cui venivano pubblicati.

Come si è detto, il Tribunale ha considerato inadeguata tale forma di conclusione degli accordi, ritenendo necessaria l'autentica notarile per esigenze di certezza, in quanto l'atto ricevuto da Notaio garantisce sia la compiuta identificazione del soggetto che sottoscrive per conto del creditore aderente, sia la completa verifica dei suoi poteri rappresentativi.

La reclamante, nel contestare tale valutazione, evidenzia che l'art. 182 bis L.F. non fa alcun riferimento alla necessità di una tale formalità, né vi è un obbligo specifico in tal senso nella Legge Notarile, mentre la natura dell'accordo di ristrutturazione (quale contratto che si perfeziona per effetto del consenso, con le modalità previste dall'art. 1326 c.c., sostanzialmente riconducibili alla conoscenza dell'accettazione da parte di chi ha fatto la proposta) e l'intento semplificatorio della procedura si pongono in netto contrasto con la richiesta di specifici requisiti formali, che appunto la legge non prevede; a supporto di tale conclusione, la Difesa cita alcune sentenze di merito che hanno escluso la necessità dell'autentica notarile, aggiungendo che la PEC costituisce valido strumento identificativo dei contraenti e che tutte le PEC da cui sono pervenute le accettazioni alla proposta dell'accordo appartengono ai creditori aderenti, come si ricava dalle visure camerali.

La Difesa del Fallimento ha ribadito che la forma notarile è l'unica che rende agevole verificare sia l'autenticità delle sottoscrizioni, sia i poteri in capo al soggetto che firma, mentre la PEC dimostra tutt'al più l'invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce la provenienza del documento da parte di chi si assume averlo sottoscritto: peraltro, prosegue il Fallimento, la giurisprudenza e la dottrina che concordano con la tesi della reclamante richiedono comunque ulteriori elementi che avvalorino lo scambio di PEC, come la produzione degli accordi sottoscritti in originale ovvero le visure camerali, che non erano allegate agli accordi depositati al fascicolo della procedura alla data del 18.1.2021.

In effetti solo con le produzioni successive [redacted] ha depositato documentazione integrativa degli accordi, tra cui visure camerali delle società aderenti e dichiarazioni di conferma della volontà dei creditori, alcune delle quali con autentica notarile.

Il Fallimento sostiene che tali produzioni ulteriori non potrebbero essere prese in considerazione, in quanto il Tribunale mai ha concesso termine per integrare il piano di ristrutturazione dei debiti, ma solo termine "per il deposito di deduzioni/controdeduzioni sul parere dei CCGG", mentre la documentazione successivamente prodotta rendeva gli accordi non più coincidenti con quella depositata presso il Registro delle imprese.

Le osservazioni del Fallimento non appaiono tuttavia condivisibili, sia perché la documentazione prodotta non risulta integrare o modificare gli accordi come conclusi e pubblicati, sia perché esse appaiono contrastanti con la natura del



procedimento delineato dalla Legge fallimentare per la richiesta di omologa dell'accordo di ristrutturazione del debito.

Si tratta infatti di una procedura sostanzialmente snella, priva di termini perentori e non caratterizzata da preclusioni rigide, tanto che non sono previsti un procedimento o un provvedimento di apertura, né la nomina di alcun organo della procedura (quali Commissario Giudiziale, Amministratore giudiziale, Giudice Delegato o Comitato dei Creditori) ed il Tribunale assume la decisione con un provvedimento *de plano* sull'istanza di omologazione, senza previa necessità di instaurazione di contraddittorio: nel caso concreto i Commissari erano stati nominati nell'ambito della procedura di concordato preventivo (poi rinunciata) ed il Tribunale ha chiesto loro un parere anche sull'accordo di ristrutturazione, instaurando quindi un doveroso contraddittorio attraverso la fissazione di termini sia per la formulazione del parere, sia le controdeduzioni di [REDACTED] (termini poi prorogati anche in considerazioni di problemi connessi alla composizione del Collegio, come indicato nel decreto del 12.5.2021).

Si tratta di una facoltà di regolamentazione procedurale del tutto legittima, ma che non deve far perdere di vista che il regime delle preclusioni (a maggior ragione se non sono previste dalla legge) serve solo a garantire un ordinato svolgimento della procedura, il quale non può essere evidentemente compromesso dalla produzione di documentazione finalizzata a regolarizzare e a confermare l'autenticità di atti regolarmente prodotti nel termine assegnato (si ricordi, ad esempio, che anche in caso di preclusione legale per la produzione di nuovi documenti, come quella prevista, per l'appello, dall'art. 345 c.p.c., la Suprema Corte ha escluso la novità della produzione in originale di un documento già presente, in atti, in fotocopia, proprio perché si tratta della regolarizzazione formale di una produzione pregressa, tempestivamente avvenuta: cfr. ad es. Cass. n. 1366/2016).

Ovviamente limite invalicabile di qualsivoglia produzione è costituito dall'assunzione della causa in decisione: termine che era inizialmente fissato al 5.3.2021, come indicato nel provvedimento del 17.2.2021, con cui il Tribunale ha concesso ai Commissari proroga del termine per il deposito del loro parere e a [REDACTED] termine per eventuali controdeduzioni, espressamente riservando *“la decisione, nella presente composizione, a data successiva al 25.3.2021”*.

Tale limite è stato tuttavia successivamente differito dallo stesso Tribunale, che, con decreto del 12.5.2021, ha rimesso il procedimento in trattazione, dando atto che esso risultava trattenuto a riserva da Collegio in altra composizione, del quale faceva parte il Relatore in quel momento impedito, e fissando *“nuova udienza di comparizione davanti al collegio nell'originaria composizione, da celebrarsi in trattazione scritta, per la data del 23.6.2021, all'esito della quale il collegio tratterà il procedimento a nuova riserva, previa concessione di termini fino a dieci giorni prima per deduzioni sul parere del commissario”*.

Ne consegue che fino alla data del 13.6.2021 veniva data alla Società la facoltà di controdedurre al parere dei Commissari, necessariamente comprensiva della possibilità di produrre documenti a supporto delle deduzioni, considerato altresì che la parte non sarebbe comparsa innanzi al Tribunale, essendo stata disposta la trattazione scritta dell'udienza.



Con le note depositate il 12.6.2021 [REDACTED] non ha prodotto nuovi accordi ma, avendo i Commissari affermato che non era possibile verificare l'autenticità delle sottoscrizioni ed i poteri di firma dei sottoscrittori, ha depositato visure camerali e carte di identità di questi ultimi, accompagnate da atti ricognitivi costituiti da dichiarazioni e conferme dei creditori di avere personalmente sottoscritto per accettazione, nelle date indicate, la proposta di accordo di ristrutturazione ricevuta da [REDACTED], acclusa alla PEC specificatamente individuata con i relativi estremi, con espressa attestazione della conformità della suddetta accettazione all'originale sottoscritto nella data indicata, oggetto di pubblicazione nel Registro delle imprese.

Con riferimento a questa produzione di [REDACTED], il Tribunale ha affermato la necessità che gli accordi oggetto della richiesta di omologazione siano autosufficienti, aggiungendo di non poter verificare la conformità ai parametri legali di *"un peculiare decoupage di scritti aventi diverse forme e contenuti, depositati solo nei fascicoli processuali in epoche diverse, e che dovrebbero, secondo la tesi di parte, vicendevolmente completarsi"* (pag. 7 del decreto di inammissibilità), sottolineando come, comunque, non fosse garantita la sicura identificazione del soggetto da cui proveniva l'atto, anche alla luce di alcune incompletezze dei documenti prodotti, e come anche alla luce dei depositi successivi fosse stata *"pienamente confermata la necessità che gli accordi fossero sottoscritti avanti a Notaio, in grado di verificare identità dei soggetti e loro poteri rappresentativi"* (pag. 9 del decreto).

Non è tuttavia qui necessario addentrarsi nell'esame di tutti gli atti cd. ricognitivi, volti a confermare l'identificazione ed i poteri di firma dei sottoscrittori degli accordi pubblicati nel Registro delle imprese, essendo tale questione superata per il fatto che il 21.6.2021 [REDACTED], con le note di trattazione scritta per l'udienza del 23.6.2021, ha prodotto quattordici atti ricognitivi dell'adesione all'accordo di ristrutturazione, conclusi dai principali creditori tra il 9 e il 18 giugno (per complessivi € 14.839.678), con firma autenticata da Notaio, i cui crediti, uniti al credito vantato da Intesa Sanpaolo e da Banco BPM (che già avevano sottoscritto l'Accordo di Ristrutturazione con autentica notarile, per complessivi € 9.603.268), portano i crediti oggetto di autentica e verifica notarile al totale di € 24.442.946, corrispondente al 66,8% circa dei debiti di [REDACTED] (cfr. doc. di parte reclamante da 13.1 a 13.14, nonché 4.25).

Riguardo a tale ultimo deposito, il Tribunale anzitutto lo ha ritenuto tardivo, *"essendo stato concesso ultimo termine difensivo alla società sino al 13.6.2021"*: la Corte tuttavia non può condividere tale valutazione di tardività, alle luce delle considerazioni sopra svolte in relazione alla natura del procedimento in esame, dei tempi necessari per la presentazione dei creditori davanti al Notaio e del fatto che si trattava di documenti non nuovi, ma che regolarizzavano gli accordi già conclusi, adeguandoli ai rilievi dei Commissari.

Del resto, come osserva condivisibilmente la reclamante, la valutazione di tardività della produzione contrasta con quanto esposto dallo stesso Tribunale nel decreto impugnato, in cui si contesta a [REDACTED] di non avere prodotto dei veri e propri accordi suscettibili di omologazione *"nonostante il considerevole lasso di tempo avuto a disposizione dall'autunno del 2020 ad oggi"* (pag. 2), comprendendo addirittura nel termine a disposizione di [REDACTED] anche quello, successivo al 5.3.2021, in cui il



Collegio aveva assunto la riserva della decisione ed in cui certamente nuove produzioni non sarebbero state ammissibili (ed infatti, correttamente, la Società nulla ha più prodotto sino a quando il Tribunale, con decreto del 12.5.2021, ha rimesso la causa in trattazione).

Secondo il Tribunale, dette dichiarazioni provviste di autentica notarile, oltre che tardive, sarebbero comunque irregolari, in quanto gli atti sottoscritti dai rappresentanti dei creditori davanti al Notaio non riportano il testo integrale dell'accordo raggiunto con la debitrice, ma si limitano a richiamare lo stesso, confermando la conformità di quanto depositato presso il Registro delle imprese e presso il Tribunale con quanto originariamente sottoscritto dalla parte creditrice (pag. 7 del decreto di inammissibilità).

Non si comprende tuttavia perché il citato richiamo *"per relationem"* (con precisi riferimenti all'atto richiamato) all'accordo già concluso e già pubblicato non possa essere sufficiente al fine di rendere certi, attraverso l'autentica notarile, la volontà dei creditori aderenti ed i loro poteri di firma.

Si consideri in proposito che gli accordi, conclusi mediante scambio di proposta ed accettazione con i creditori in un periodo di stretto *lockdown*, prevedevano, tra l'altro (clausola 5.2) che *"in considerazione dell'attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale da Covid-19 e dell'inopportunità di convocare personalmente ciascun creditore aderente avanti ad un notaio, il presente Accordo verrà depositato in atti notarili a cura e spese di [redacted] al fine di consentirne la pubblicazione nel competente Registro delle Imprese; resta inteso che il Creditore, a semplice richiesta scritta di [redacted] si impegna sin d'ora a reiterare il presente Accordo in sede notarile ove tale formalità venga pretesa dal Tribunale di Monza ai fini dell'omologazione dell'Accordo di Ristrutturazione; il tutto con costi, oneri e spese a carico di [redacted] (doc. 4.27 allegato al reclamo).*

Sulla base di tali impegni i creditori, favoriti anche dall'allentamento delle misure di restrizione nel mese di giugno 2021, si sono quindi presentati davanti al Notaio e, come risulta dalla documentazione prodotta, hanno *"dichiarato e confermato"* di avere personalmente sottoscritto per accettazione, nelle date indicate, la proposta di accordo di ristrutturazione ricevuta da [redacted], acclusa come allegato alla PEC che veniva specificatamente identificata.

In tale situazione non può essere invero condivisa la valutazione di inidoneità di tali dichiarazioni confermate a garantire l'autenticità degli accordi: il requisito della forma notarile, pur non essendo previsto dalla legge, può avere una sua ragionevolezza nella misura in cui ha una funzione di garanzia della genuinità del consenso prestato dai creditori ovvero, trattandosi di società, dai soggetti titolari del potere di firma, e pare alla Corte che su tale genuinità, nel caso concreto, non siano emersi dubbi.

Di fatto nessuno (né i Commissari, né il Tribunale, né il Fallimento nel presente giudizio) ha indicato elementi concreti per ritenere che l'originario accordo firmato dai creditori e pubblicato nel Registro delle imprese non fosse genuino o fosse diverso da quello poi richiamato e confermato dagli stessi davanti al Notaio, tanto più che nessuna opposizione è stata presentata ex art. 182 bis, comma 4, L.F..



Nemmeno appaiono condivisibili i dubbi, espressi nel decreto impugnato, sulla dichiarazione notarile di conferma resa, a seguito del sopraggiunto fallimento del creditore [REDACTED] (titolare di credito rappresentante il 12 per cento del passivo), dalla Curatrice del Fallimento: il Tribunale ha ritenuto che quest'ultima, da un lato, non avrebbe provato di avere ricevuto l'autorizzazione da parte del Comitato dei creditori o del Giudice delegato, mentre, dall'altro lato, non si comprenderebbe come *"possa avere confermato la sottoscrizione da parte del legale rappresentante della società, asseritamente apposta nell'epoca in cui quest'ultima era ancora in bonis, reiterando poi il proprio assenso all'accordo"* (pag. 7 del decreto).

Si legge nell'atto in questione che il Notaio ha certificato che, con atto ricognitivo a proprio rogito, la dott. [REDACTED] Curatrice del predetto Fallimento, *"debitamente autorizzata"*, ha *"confermato e reiterato l'adesione della predetta società, oggi in fallimento, alla proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. ricevuta dal debitore [REDACTED] srl ..., adesione già precedentemente resa, mediante sottoscrizione per accettazione della stessa società da parte del legale rappresentante della società allora in carica in data 29 dicembre 2020, acclusa come allegato alla comunicazione inviata a mezzo posta elettronica certificata (PEC) in data 30 dicembre 2020, dall'indirizzo PEC della società creditrice all'indirizzo PEC della società debitrice, accordo iscritto nel Registro delle imprese in data 18 gennaio 2021"* (doc. 3 bis di parte reclamante).

Si tratta, pertanto, di una certificazione molto precisa e dettagliata, che non può lasciare dubbi sia in merito alla volontà della Curatrice di aderire pienamente all'accordo già sottoscritto dal legale rappresentante della società prima del fallimento, come pubblicato, di cui evidentemente la Curatrice aveva preso piena cognizione, sia in merito all'esistenza della debita autorizzazione ricevuta dalla stessa per il compimento dell'atto, come puntualmente certificato dal Notaio: appare invero poco coerente, come osserva la reclamante, richiedere da un lato l'autenticazione notarile degli accordi di ristrutturazione, proprio perché gli stessi garantiscono l'identità dei soggetti ed i loro poteri rappresentativi, e poi ritenere non provati i poteri del Curatore del fallimento, pur certificati dal Notaio.

Deve pertanto concludersi che [REDACTED] prima dell'assunzione della causa in decisione da parte del Collegio, aveva prodotto le dichiarazioni rese con autentica notarile da creditori per complessivi € 14.839.678,00, come ben rappresentato nello schema riportato a pag. 45 del reclamo, che rispecchia quanto risulta dalla documentazione in atti; a tale importo si aggiunge quello di € 9.603.268,00, rappresentativo dei crediti bancari (Intesa San Paolo e Banco BPM), pacificamente oggetto di pregresso accordo notarile, per un totale di €. 24.442.946,00.

Ebbene, la percentuale minima del sessanta per cento dei crediti, indicata dalla norma come condizione per la stipula dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, deve essere calcolata sull'intera esposizione debitoria dell'imprenditore, che, secondo la ricostruzione della reclamante, che trova conferma nell'attestazione (cfr. pag. 51 e 76 della relazione), è quantificata in € 36.586.335,00 (pag. 45 del reclamo): ne consegue che la percentuale dei creditori che hanno aderito all'accordo in forma notarile risulta pari al 66,80 per cento del debito complessivo



Il Fallimento ha invero quantificato il debito in un importo di poco superiore, ossia in € 39.440.815,00 (pag. 46 della memoria di costituzione), alla luce del quale la percentuale di legge risulta comunque raggiunta, risultando l'adesione del 61,97 per cento dei creditori.

L'adesione dei creditori rappresentanti almeno il 60 per cento dei crediti risulta dunque oggetto di autentica e verifica notarile, con la conseguenza che deve ritenersi raggiunta la maggioranza qualificata richiesta dall'art. 182 bis, comma 1, L.F.

Pur non avendo il Tribunale evidenziato altri vizi dell'accordo di ristrutturazione, il Fallimento, richiamando l'effetto devolutivo pieno del reclamo, ha introdotto altri motivi di carenza del piano di [REDACTED] e della relativa attestazione, concernenti da un lato l'inadeguatezza dell'attestazione sotto il profilo informativo e delle indagini svolte e, dall'altro lato, la non attuabilità del piano, con particolare riferimento al profilo del raggiungimento del fabbisogno dichiarato da [REDACTED], pari € 17.495.795,00.

Prima di vagliare tali ulteriori deduzioni è opportuno ricordare che nel giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento hanno rilievo esclusivamente i fatti esistenti al momento della sua decisione, e non quelli sopravvenuti, perché la pronuncia di revoca del fallimento, cui il reclamo tende, presuppone l'acquisizione della prova che non sussistevano i presupposti per l'apertura della procedura alla stregua della situazione di fatto esistente al momento in cui essa è stata aperta (cfr. ad es. Cass. n. 16180/2017).

Ancora in via preliminare, occorre circoscrivere l'ambito del sindacato giudiziale in merito alle condizioni di omologabilità degli accordi in esame.

L'art. 182 bis, comma 1, L.F. dispone che *"l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei"*.

In tale prospettiva il Tribunale interviene quindi per garantire il rispetto dei requisiti di forma (tra cui il raggiungimento della percentuale dei creditori aderenti, su cui già si è detto) e per valutare il merito dell'accordo con particolare attenzione all'attuabilità del piano, alle concrete prospettive di realizzo prospettate ed alla sussistenza di una ragionevole liquidità, tale soprattutto da consentire il regolare pagamento dei creditori estranei all'accordo.

Pertanto, in mancanza di opposizioni da parte di creditori estranei o di terzi interessati (come nel caso concreto), l'indagine si deve limitare ad accertare che il procedimento sia stato regolare e conforme alle disposizioni di legge, non essendo prevista una valutazione di attuabilità ulteriore rispetto a quella contenuta nella relazione attestatrice del professionista e, quanto a quest'ultima, dovendo il Giudice valutare, in termini di plausibilità e



ragionevolezza, la garanzia del pagamento integrale dei creditori estranei all'accordo nei tempi previsti per legge (cfr. anche Cass. n. 12064/2019).

Nell'ambito della presente procedura resta quindi precluso (quanto meno in assenza di opposizioni) lo svolgimento di un controllo che investa la convenienza economica dell'accordo per i creditori, in quanto gli aderenti, nell'ambito dell'autonomia privata che l'ordinamento riconosce loro, hanno già valutato tale soluzione come per loro preferibile, mentre per i creditori rimasti estranei è sufficiente che l'accordo garantisca la loro integrale soddisfazione.

Così delimitato l'ambito del sindacato sull'attuabilità dell'accordo, finalizzato a verificare in particolare il soddisfacimento integrale dei creditori estranei, occorre osservare che nel caso in esame i crediti estranei al piano di ristrutturazione ammontano ad €. 7.606.160 (cfr. relazione attestazione, pag. 83): ebbene, il dato più evidente è che la liquidità presente sui conti correnti era quasi da sola sufficiente a coprire integralmente il soddisfacimento dei crediti estranei, ammontando, al 31.10.2020 (come dà atto, a pagg. 25 e 43, la relazione di attestazione, che ha compiuto le verifiche a quella data), a € 7.546.403 (peraltro la liquidità è successivamente aumentata, risultando dal prospetto prodotto dal Fallimento all'odierna udienza che, alla data del 5.10.2021, sul c/c della procedura vi erano € 10.962.311,00).

Il Fallimento muove invero una serie di obiezioni di merito alle valutazioni compiute dall'Attestatore, la gran parte delle quali va oltre l'ambito del controllo che l'A.G. è chiamata a svolgere per l'omologa dell'accordo di ristrutturazione, come del resto pare avesse ben presente il Tribunale fallimentare, il quale non vi ha fatto alcun cenno nel decreto di inammissibilità qui impugnato.

In ogni caso le osservazioni del Fallimento non paiono cogliere nel segno, come emerge dalle considerazioni di seguito sinteticamente svolte, posto che solo ove l'Attestatore esprima giudizi illogici, contraddittori ovvero insufficienti scatta in concreto la possibilità di sindacare gli elementi sottesi al giudizio di attuabilità: il che non è nel caso in esame.

Anzitutto, infatti, non si può negare che la relazione di attestazione abbia applicato adeguate procedure di controllo della documentazione societaria, verificando l'adeguatezza e l'aggiornamento dei dati contabili, la circolarizzazione dei clienti e fornitori, nonché la congruità delle poste contabili e delle stime contenute nel piano di ristrutturazione.

Tale piano prevede il soddisfacimento dei creditori (integralmente degli estranei e, quanto agli altri, nelle percentuali concordate) con le risorse derivanti dall'attivo già disponibile, dai crediti maturati nel corso dell'attività aziendale (arrestata ad ottobre 2020) e dalle somme messe a disposizione dal dott. ██████████ socio di riferimento di ██████████ subordinatamente alla definitività del decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione. In particolare si tratta (cfr. pag. 80-81 della relazione) di impegni del medesimo, garantiti dalla presentazione di assegni circolari (pag. 90), a versare:

- l'importo di € 1.000.000,00 a titolo di finanza esterna;



- un ulteriore importo fino alla concorrenza di € 1.000.000,00, a garanzia del pagamento del credito che la Società vanta nei confronti di Ladisa (acquirente del ramo di azienda di [REDACTED]), in relazione al quale esiste un contenzioso;
- ad anticipare una somma aggiuntiva, se necessario, sino all'importo massimo di € 589.153,00, a valere sul credito vantato da [REDACTED] nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantirne l'incasso in tempi compatibili con l'esecuzione dell'accordo di ristrutturazione.

Il Fallimento sostiene che l'attestatore avrebbe omesso di rappresentare che le previsioni del piano possano subire delle variazioni (soprattutto se in senso peggiorativo), non dando quindi conto della capacità del piano stesso di assorbire tali eventi avversi, ma il cd. "worst case" risulta essere stato valutato, avendo il professionista considerato che eventuali deficit rispetto alle previsioni di realizzo dell'attivo, ovvero la sopravvenienza di ulteriori passività, trovavano congrua copertura nell'accantonamento generico a Fondo rischi prevedibile di € 900.000,00 (pag. 84 dell'Attestazione), ovvero nella somma (€ 1.000.000,00) che il dott. [REDACTED] si è impegnato a versare, qualora necessario, per garantire l'attuabilità dell'Accordo di Ristrutturazione con riferimento all'incasso del credito vantato nei confronti di [REDACTED].

Deve in proposito osservarsi che l'intensità dell'attività di controllo dell'attestatore deve essere necessariamente proporzionale alla probabilità che l'evento rappresentato dal piano si verifichi, tenuto conto che nel caso concreto, al momento delle relazioni di attestazione, una parte consistente delle attività aziendali era già stata realizzata (corrispettivo della cessione del ramo di azienda, disponibilità liquide, incasso di parte dei crediti), mentre l'erogazione della finanza esterna era stata garantita mediante il deposito di assegni circolari di pari importo.

Altra osservazione del Fallimento riguarda l'asserita mancanza, da parte dell'Attestatore, di verifiche circa l'effettiva esigibilità/incassabilità dei crediti verso clienti e dei crediti tributari.

Peraltro il paragrafo 2.2.1 della relazione di attestazione, rubricato "*Crediti che non costituiscono immobilizzazioni*" (pagg. 28 ss.), dà conto delle verifiche compiute, mentre un altro paragrafo (pag. 84 e ss. della relazione) è dedicato all'illustrazione delle verifiche eseguite in merito alle possibilità e tempi di realizzo dei crediti tributari e previdenziali, sia mediante compensazione, sia mediante rimborso da parte degli Enti competenti.

Il Fallimento, pur non contestando i crediti in questione, ne mette in dubbio l'effettiva incassabilità nel termine previsto e sostiene che le operazioni di compensazione non risulterebbero adeguatamente verificate dall'Attestatore: peraltro alcune affermazioni contenute nella memoria del Fallimento trovano smentita negli atti, come quella per cui non sarebbe stata verificata l'esistenza della "*..necessaria certificazione dei crediti erariali opposti in compensazione da parte di un professionista abilitato*" (pag. 30, nota 18, memoria Fallimento), in quanto i crediti opposti in compensazione risultano derivare da crediti IVA emergenti da dichiarazioni corredate dal visto di conformità di un professionista (cfr. doc. 30 reclamante), come richiesto dalla Agenzia delle Entrate (la stessa relazione dei



Commissari, a pag. 33, dà atto che sulla dichiarazione Iva relativa all'anno 2019 "risulta rilasciato il visto di conformità del professionista ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 ..."); nemmeno appaiono fondate le deduzioni del Fallimento relative al mancato rilascio delle garanzie fideiussorie da parte di [REDACTED] necessarie per ottenere il rimborso del credito IVA di cui alla dichiarazione 2020 ed il mancato perfezionamento del contratto di cui all'impegno irrevocabile di [REDACTED] all'acquisto del credito IVA residuo dell'annualità 2019, per € 162.039,00 (pagg. 30 ss. della memoria di costituzione), atteso che tali impegni non si sono ancora perfezionati perché subordinati all'omologa dell'accordo di ristrutturazione, (si rimanda in proposito alle puntuali osservazioni svolte da [REDACTED] nelle note di replica, pagg. 8-9, fondate sulla documentazione prodotta in atti ed ivi richiamata).
Risulta infine non contestata l'osservazione della reclamante per cui sarebbe venuta meno la necessità di tali impegni per garantire la fattibilità del Piano, a fronte della recente normativa emergenziale (art. 22 del D.L. 25.5.2021 n. 73) che ha alzato il limite della compensabilità dei crediti tributari a € 2.000.000,00, con la conseguenza che l'intero ammontare del credito IVA per l'anno di imposta 2019 potrà essere agevolmente compensato con i debiti tributari e previdenziali, senza necessità di dover chiedere il rimborso e di provvedere al pagamento.

Ancora, il Fallimento sostiene l'insufficienza della circolarizzazione compiuta dal debitore, laddove, invece, la realizzabilità del credito risulta essere stata valutata dall'Attestatore anche attraverso verifiche esterne e attività di circolarizzazione (vedi pag. 33 e ss. della relazione, in cui si dà atto che la circolarizzazione è stata effettuata sul 99 per cento del totale dei clienti).

Nemmeno risulta condivisibile l'ulteriore affermazione del Fallimento per cui l'attestazione sarebbe condizionata e quindi sarebbe *tanquam non esset*, avendo l'attestatore dato atto di avere verificato solo delle "bozze di accordo in corso di formalizzazione", così subordinando la validità delle proprie conclusioni alla circostanza che quanto sottoposto alla sua attenzione venisse poi effettivamente debitamente formalizzato e depositato in Tribunale e Registro imprese (pag. 35 della memoria di costituzione).

In proposito nella relazione (pag. 92) si legge quanto segue: "Alla data di redazione della presente relazione, è ancora in corso la formalizzazione dell'Accordo con i Creditori Finanziari. Lo scrivente è stato informato dagli advisor della Società che, quanto sin qui riportato ed indicato nelle 'bozze di accordo' in corso di formalizzazione, sarà riflesso nell'Accordo di Ristrutturazione Definitivo. Il sottoscritto, segnalando come non abbia potuto rilevare alcuna evidenza in merito, sottolinea come, qualora tali elementi, in tutto o in parte, non venissero riflessi nell'Accordo Definitivo, il giudizio espresso con la presente Attestazione risulterebbe invalidato".

In corso di formalizzazione era pertanto solo l'accordo con le Banche, in quanto, come correttamente osserva la reclamante, è prassi degli istituti di credito richiedere l'attestazione prima della firma dell'accordo davanti al Notaio, né è stato allegato o comunque è emerso alcun dato che possa far dubitare del fatto che l'accordo sottoscritto dagli Istituti di credito sia stato poi diverso dal testo sottoposto all'esame dell'Attestatore.



Può aggiungersi, conclusivamente, che le vicende successive (per quanto documentato dalle parti), seppure non incidenti sul giudizio della Corte che, come si è detto, deve arrestarsi al momento della decisione impugnata, non risultano smentire le valutazioni contenute nella relazione di attestazione, considerato, tra l'altro, che [REDACTED] ha documentato di avere concrete prospettive di incasso di crediti commerciali per ulteriori € 400.000,00, come emerge dai doc. della reclamante n. 25, 26, 27 e 28 (non contestati).

Per i motivi indicati, la sentenza di fallimento deve essere revocata.

Tale pronuncia assorbe evidentemente la richiesta di disporre la sospensione della liquidazione dell'attivo ex art. 19 L.F., contenuta nel reclamo (su cui peraltro [REDACTED] non ha insistito nel prosieguo del giudizio), in quanto tale norma costituisce, in ambito fallimentare, uno strumento alternativo e sostitutivo del regime ordinario di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, con la conseguenza che la possibilità di valutazione dell'istanza di sospensiva da parte della Corte di Appello cessa con la decisione di merito sul reclamo ex art. 18 L.F.

Alla revoca della sentenza consegue la rimessione degli atti al Tribunale, funzionalmente competente per la verifica di ammissibilità dell'accordo ex art. 182 bis L.F., nonché, se necessario alla luce di eventuali sopravvenienze, per un'eventuale nuova dichiarazione di fallimento (art. 9 L.F.), come confermato dalla previsione dell'art. 22, comma 4, L. F. secondo cui, nel caso in cui la Corte d'Appello accolga il reclamo contro il provvedimento che abbia respinto il ricorso per la dichiarazione di fallimento, deve rimettere d'ufficio gli atti al Tribunale per la dichiarazione stessa, salvo che accerti che sia venuto meno uno dei presupposti necessari a questo fine.

Né può ritenersi che l'ipotesi disciplinata dal citato art. 22 costituisca l'unico caso di rimessione della causa al primo Giudice, essendo anzi espressione di un principio (nell'ambito della procedura fallimentare) speciale rispetto all'art. 354 c.p.c., proprio perchè l'organo della procedura è il Tribunale e non la Corte d'Appello: tanto che, in ogni ipotesi di revoca del fallimento che non precluda la rinnovazione della dichiarazione, come nel caso di meri vizi procedurali, il Giudice del reclamo deve rimettere la causa al primo Giudice, il quale, rinnovati gli atti nulli, provvede in ordine all'istanza di fallimento (cfr. Cass. n. 25218/2013, n. 18339/2015 e n. 3861/2019).

Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano, in favore di [REDACTED], come da dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva svolta, della complessità delle questioni trattate e dell'essenzialità del rito, senza compensi per la fase istruttoria (non svolta).



Sentenza n. 114/2022 pubbl. il 14/01/2022

RG n. 2290/2021

Repert. n. 114/2022 del 14/01/2022

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando sul reclamo come sopra proposto ex art. 18 Legge Fall. da [REDACTED], così provvede:

- revoca la sentenza di fallimento n. 103/2021, emessa dal Tribunale di Monza, Sezione fallimentare, il 23.6.2021 e pubblicata il 12.7.2021, al quale rimette gli ulteriori atti di sua competenza;
- condanna il [REDACTED] pagamento delle spese del grado a favore della reclamante, complessivamente liquidate in € 3.800,00 per compensi, oltre al 15 per cento per rimborso spese generali, IVA se dovuta e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, il 18 novembre 2021.

Il Consigliere Estensore
Marianosa Busacca

Il Presidente
Alberto Massimo Vigorelli

